Data S	Sent. 22	2.2.2024
Dep. il	22/	5/24
Il Cana		o giudiziario
Die leit	enderk	anzleibeamtir
IRR.	Katih/S	parber



N	304/2024	Reg. Sent.
N	1404/2022	R.G. DIB
N.	590/2021	RGNR PM
N.		Camp.Pen.
Sch	eda	

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLZANO – SEZIONE PENALE

In persona del dott. Federico Secchi, all'udienza del 22.2.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale n. 1404/2022 Dib. contro

BACCILE Gennaro nato il 19/09/1951 a Crecchio (CH), residente in Lussemburgo, alla Route De Longwy nr. 353, domiciliato in Ortona (CH), Via Giovanni XXIII nr. 188, non comparso già presente, difeso di fiducia dall'Avv. Enzo Conte del Foro di Bolzano e dall'Avv. Paolo Maria Gemelli del Foro di Roma

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 368 c.p. per avere, mediante denuncia-querela presentata in data.2017 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e, quindi, all'Autorità Giudiziaria, falsamente incolpato SCATTONE Giuseppe del delitto di "falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" ai sensi dell'articolo 479 c.p. e comunque del delitto di "falsa perizia" di cui all'art. 373 c.p., affermando falsamente che lo stesso, nominato perito dal G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano nell'ambito del procedimento iscritto sub n. 107/13 R.G.N.R., avrebbe attestato nella propria relazione peritale il falso, avendo eseguito il calcolo del Tasso Effettivo Globale (TED) di una apertura di credito in conto corrente applicando la formula matematica prevista dalla Banda d'Italia nelle "Istruzioni per la rivelazione dei tassi globali effettivi medi ai fini della legge sull'usura" nella piena consapevolezza circa la manifesta erroneità di tale formula, in maniera tale da generare il procedimento iscritto sub n. 2022/17 R.G.N.R., definito per infondatezza della notitia criminis.

In Bolzano, in data 2017

Parte civile: Scattone Giuseppe, nato il 10.10.1948 a Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Gnecchi del Foro di Bolzano.

Conclusioni

- PM: anni 1, mesi 4 di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e con riconoscimento dei benefici di legge ove concedibili.
- Parte civile: conclusioni scritte.
- Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in ulteriore subordine, minimo della pena

con benefici se concedibili.

Svolgimento processuale

Baccile Gennaro è stato rinviato a giudizio con decreto ex art. 429 c.p.p. per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.

All'udienza preliminare, si costituiva parte civile la p.o. Scattone Giuseppe con l'Avv. Andrea Gnecchi.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale, consistita nell'acquisizione della denuncia asseritamente calunniosa con i relativi allegati e ulteriore documentazione nonché nell'audizione della p.o. e di un consulente della difesa, le parti, all'udienza del 22.2.2024, hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni e il giudice ha pronunciato sentenza dando lettura della decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, è opportuno, inquadrare i contorni della vicenda storicofattuale dalla quale ha tratto origine l'odierno procedimento.

In data 3.1.2013 Paganella Silvano, legale rappresentante della s.a.s. "SAV Utensili" corrente in Bolzano e Rizzi Maria, garante in via fideiussoria e ipotecaria insieme allo stesso Paganella, proponevano denuncia-querela per usura nei confronti di alcuni funzionari della locale filiale della Banca Popolare dell'Alto Adige, con riferimento al c/c affidato intestato alla società, sul quale risultavano asseritamente praticati tassi di interesse superiori alla soglia dell'usura. Nel corso delle relative indagini preliminari veniva disposta ed eseguita, in sede di incidente probatorio, una perizia, con affidamento al CTU Scattone Giuseppe, funzionario della Banca d'Italia e odierna parte civile, del compito di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia con riferimento al predetto c/c bancario in essere presso la Banca Popolare dell'Alto Adige.

In base al conteggio operato dal consulente delle persone offese, che includeva la commissione di massimo scoperto (CMS) nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG), la soglia dell'usura risultava superata in quasi tutti i trimestri (32 su 36) nel periodo 2001-2009.

Per converso, alla stregua del conteggio eseguito dal consulente degli indagati, che adottava la formula di calcolo utilizzata dalla Banca d'Italia per la rilevazione trimestrale del tasso globale effettivo medio (TEGM) senza prendere in considerazione la CMS, i risultati non evidenziavano alcun esubero.

Il perito, aderendo all'impostazione del consulente degli indagati, affermava che il TEG praticato dalla banca doveva essere determinato "applicando rigorosamente la formula indicata dalla Banca d'Italia nelle proprie 'istruzioni', dunque senza includere la CMS. Sicché concludeva nel senso di ritenere che "per tutti i trimestri compresi nell'arco di tempo considerato dall'indagine i tassi effettivi dell'interesse applicati dalla Banca al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla SAV UTENSILI non hanno mai superato le

corrispondenti soglie usurarie". Assumeva fra l'altro il perito: che tale soluzione era imposta dal dettato delle norme applicabili successivamente alla "riforma" della legge sull'usura intervenuta alla fine del 2009; che per eseguire il controllo di legalità previsto dalla norma penale era condizione necessaria e inderogabile che i termini del confronto fossero omogenei e che per avere tale omogeneità era necessario che il tasso dell'interesse effettivo applicato dalla Banca al conto corrente del cliente venisse calcolato applicando la stessa formula matematica impiegata dalla Banca d'Italia per la determinazione dei tassi globali medi di sistema (TEGM); che la formula "onnicomprensiva", tesa a includere il CMS, suggerita dal consulente dei querelanti, si basava "su presupposti illogici ed errati sia sul piano statistico che economico" dovendo computarsi nel TEG i soli costi connessi con l'erogazione del finanziamento, con esclusione dal computo della CMS sino al 31 dicembre 2009, in osseguio ai criteri di rilevazione della Banca d'Italia; che la formula suggerita dalle persone offese era "errata sul piano giuridico" e in "palese contrasto" con il "dato testuale" dell'art. 2-bis comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, dal quale si desumeva che il calcolo del TEG dovesse essere effettuato impiegando i criteri di calcolo utilizzati dalla Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM, dunque computando le sole componenti di costo aventi "natura di compenso per l'uso del denaro altrui" ossia "i soli interessi aventi natura di corrispettivo per la banca" escluse le altre componenti di costo come la CMS; che era "indubitabile sul piano logico, oltreché testuale", che il giudizio di responsabilità penale dovesse fondarsi sul principio della omogeneità dei termini di confronto, "avendo il legislatore ritenuto di fondare la costruzione dell'elemento oggettivo del reato di usura sul confronto tra il tasso di interesse applicato al singolo rapporto di credito e il tasso medio di mercato (TEGM)"; che in definitiva "la rigorosa applicazione della metodologia di calcolo dettata dalle "Istruzioni" della Banca d'Italia" per la determinazione della soglia di usura rappresentava "l'unica metodologia corretta sul piano logico-sistematico utilizzabile dal perito per il riscontro dell'elemento 'oggettivo' del reato di usura".

Alla luce delle risultanze peritali veniva chiesta e disposta l'archiviazione del procedimento.

Di qui l'ingresso nella vicenda da parte dell'odierno imputato, esperto della materia nonché presidente della Onlus SOS Utenti, attiva nella difesa dei diritti dei consumatori nei rapporti con le banche. Costui, contattato dal difensore dei querelanti, Avv. Luigi Iosa, una volta appreso il contenuto della perizia, si determinava, con iniziativa autonoma e sganciata da qualsivoglia previo incarico professionale, a formalizzare una denuncia-querela per falsa perizia e falsità ideologica nei confronti del perito Scattone Giuseppe, reo, secondo la prospettazione del Baccile, di avere scientemente obliterato, così fuorviando la valutazione del GIP, l'indirizzo, maggioritario nella

giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 644 c.p., comma 4, impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto (Cass. pen., 26 marzo 2010, n. 12028; di Cass. pen., 22 luglio 2010, n. 28743; di Cass. pen., 23 novembre 2011, n. 46669; di Cass. pen., 3 luglio 2014, n. 28928; Cass. civ., 4 aprile 2016, n. 10516). Accedendo a tale autorevole lettura ermeneutica, palesemente confliggente con quanto asseverato dal perito e da questi inspiegabilmente trascurata, si sarebbe dovuta predicare l'usurarietà dei tassi praticati dalla banca nei confronti della s.a.s. SAV UTENSILI. Secondo la prospettazione del Baccile, Scattone, valorizzando solamente la metodologia di calcolo patrocinata dalla Banca d'Italia - che escludeva la CMS dal calcolo del TEG e che era peraltro espressione di un orientamento minoritario in giurisprudenza – aveva rappresentato una situazione non corrispondente alla realtà.

Sennonché, il procedimento penale originato dalla denuncia del Baccile e iscritto nei confronti di Scattone Giuseppe per il reato ex art. 479 c.p. veniva archiviato. In particolare, nel chiedere l'archiviazione, il PM riteneva che, anche volendo ammettere che l'indagato avesse effettivamente fornito una falsa rappresentazione della realtà, non vi era prova che tale falsità fosse cosciente e volontaria e non piuttosto frutto di imperizia e colposa incapacità professionale.

All'esito dell'archiviazione, veniva formalizzata denuncia per calunnia nei confronti dell'odierno imputato.

Ciò posto, pur essendo la denuncia del Baccile oggettivamente idonea per i suoi contenuti ad integrare il delitto di calunnia, difetta nella fattispecie l'elemento soggettivo del dolo, posto che la lettura che l'imputato ha dato della condotta dello Scattone, connotata da indubbi aspetti valutativi, non può ritenersi guidata da malafede.

Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007, dep. 10/05/2007, Rv. 236448), è necessario, perché si realizzi il dolo di calunnia, che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo (ossia, la sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) ed il momento volitivo (ossia, la intenzionalità dell'incolpazione).

Si è inoltre precisato (Cass. Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, dep. 18/07/2012, Rv. 253254) che la piena consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza della persona accusata è esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati

da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. Sez. 6, n. 46205, del 06/11/2009, Rv. 245541; Sez. 6, n. 27846, del 10/06/2009, Rv. 244421; Sez. 6, n. 3964 del 06/11/2009, Rv. 245849).

Ora, nella fattispecie, non è revocabile in dubbio che la supposta illiceità della condotta del perito si fondasse non già su una mera supposizione, ma su un dato oggettivo, rappresentato dall'esistenza, all'epoca dei fatti, di un orientamento esegetico – peraltro incontrastato nella giurisprudenza di legittimità penale – che si poneva, con ogni evidenza, in contrario avviso rispetto a quello del perito.

Invero, secondo tale autorevole indirizzo ermeneutico, ampiamente illustrato nella denuncia asseritamente calunniosa – la quale oltre ad essere corredata dalla perizia (e ulteriore copiosa documentazione fra cui circolari e altri atti della Banca d'Italia) ne riporta fedelmente i passaggi censurati - "il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata". Trattasi di interpretazione che risultava avvalorata, diversamente da quanto opinato dal perito, dalla normativa successivamente intervenuta in materia di contratti bancari, in particolare dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2 bis convertito con la L. 28 gennaio 2009, n. 2 che, al comma 2, vera e propria "norma di interpretazione autentica dell'art.644 c.p., comma 4, in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme", derivandone la riconducibilità della commissione di massimo scoperto fra gli oneri da prendere in considerazione per il calcolo del Tasso Effettivo Globale (Cass. N. 12028 del 2010, Rv. 246728 – 01; in termini Cass. N. 28743 del 2010, Rv. 247861-01; Cass. N. 46669 del 2011 Rv. 252195 – 01 secondo cui "Ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto

anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito"; Cass. N. 28928 del 2014, non massimata, in motivazione; Cass. civ. n. 10516 del 20.5.2016, non massimata, in motivazione).

Del resto, l'orientamento evocato dal Baccile, a riprova della serietà degli argomenti spesi nella denuncia e dell'assenza di dolo, muoveva da un'impostazione "rovesciata" rispetto a quella accreditata dalla parte civile, a tenore della quale per la determinazione del tasso usurario si doveva tenere conto, in ragione della formale indicazione data dalla legge (art. 644 c.p.), "delle commissioni, remunerazioni a qualunque titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse", derivandone che anche la CMS avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione in quanto onere che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito. Essendo poi la commissione di massimo scoperto un costo addossato al debitore, sotto forma di "remunerazione" del credito, una sua esclusione dal novero degli oneri di rilevanza usuraria, e per un periodo più che decennale, avrebbe dovuto trovare "in ragione dell'appartenenza della stessa alla specie centrale dei 'corrispettivi' un'oggettiva e forte giustificazione". Quanto alla necessaria omogeneità dei dati da porre a confronto in tema di usura, così come postulata dal perito, la normativa della L. n. 108 del 1996, non esplicitava una regola di omogeneità dei dati in comparazione né la supponeva in via necessaria. Non solo. Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentavano una fonte di diritti e obblighi e, qualora gli istituti bancari si fossero conformati ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non avrebbe potuto essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo, non potendo avere le dette circolari o direttive, ove illegittime perché violative la legge, efficacia vincolante per gli istituti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. 1, 20.6.2017, n. 15188).

Alla luce delle superiori argomentazioni, autorevolmente sostenute, in particolare modo, ma non solo, dalla Cassazione penale, e recepite nella denuncia presentata dall'imputato per censurare la perizia, risultavano stridenti o, quantomeno, incaute, nella loro perentorietà, le affermazioni del perito, secondo cui l'unica metodologia di calcolo corretta era quella della Banca d'Italia, laddove la diversa formula che includeva nel calcolo la CMS era, per converso, "errata sul piano giuridico" perché in "palese contrasto con lo stesso dato testuale".

In definitiva, quando l'erroneo convincimento riguardi, come avvenuto nel caso in esame, profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta oggetto di addebito – in ispecie tale da far apparire l'impostazione della Banca d'Italia come l'unica "giuridicamente, statisticamente e logicamente" corretta,

quasi si trattasse di un dato oggettivamente incontrovertibile - l'attribuzione dell'illiceità è dominata da una pregnante valutazione soggettiva, inidonea ad integrare il dolo tipico della calunnia.

Si impone pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, l'assoluzione di Baccile Gennaro dal reato ascrittogli con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve Baccile Gennaro dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 c.p.p.

ij.

indica termine di 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza. Bolzano, 22.2.2024

Il Giudice
Federico Secchi